**Rischio agenti chimici. Recepimento direttiva UE 2017/164 sui valori limite di esposizione**

Pubblicato il Decreto interministeriale 2 maggio 2020

Confindustria informa che il 13 maggio scorso, sul sito del Ministero del Lavoro, è stato pubblicato il Decreto interministeriale di recepimento della direttiva che definisce un quarto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale per gli agenti chimici (Decreto 2 Maggio 2020 – come da comunicato della GU del 19 maggio n. 128).

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute, in **allegato**, **modifica il Dlgs 81/2008** (in attuazione della direttiva 2017/164/UE), **sostituendo integralmente l'allegato XXXVIII relativo ai valori limite di esposizione professionale**.

Confindustria, quindi, richiama l’attenzione sul fatto che il datore di lavoro, nella valutazione del rischio “chimico” (art. 223 del Dlgs 81/08), dovrà prendere in considerazione, tra l’altro, i nuovi valori limite di esposizione professionale, relativi alle sostanze ora introdotte nell’elenco.

Nel merito Confindustria evidenzia, in riferimento al nuovo allegato XXXVIII, che:

* sono riportati valori limite per 31 nuove sostanze chimiche;
* è stata individuata possibilità di assorbimento significativo attraverso la pelle per diverse sostanze (riportata nell’ultima colonna “notazione”);
* è raccomandato, per l’acido acrilico, un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di un minuto.

Lo Stato italiano ha deciso di avvalersi di un **periodo transitorio** (che terminerà il 21 agosto 2023) per i valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera e in galleria.

Il Decreto recepisce tutti gli stessi valori limite della direttiva, meno solamente il diclorometano e con l’aggiunta della notazione "cute" anche per il Bisfenolo A e l’acido acrilico.

Confindustria ha monitorato, dapprima in Europa, l'iter di definizione della direttiva e, poi in Italia, la fase di recepimento.

Evidenziamo, in particolare, che la relazione che accompagnava lo schema di Decreto interministeriale, presentata in sede di Conferenza Stato Regioni, dà conto della determinante attività svolta dalle organizzazioni datoriali, in fase di consultazione, affinché fossero confermati, nell'ordinamento interno, i valori limite e le deroghe fissati nella direttiva. Questo in contrapposizione con quanto proposto nel parere del Comitato consultivo per i valori limite (composto da esperti nazionali in materia, come previsto dal Dlgs 81/08) che, invece, chiedeva l'abbassamento dei valori per diverse sostanze e la non applicazione del periodo transitorio, con evidente aggravio di oneri per le imprese.

In fase di consultazione delle parti sociali, Confindustria ha assunto il ruolo di guida della rappresentanza delle imprese, presentando una proposta comune.

**Riferimenti:**

Confindustria Umbria - Area Ambiente e Sicurezza - sicurezza@confindustria.umbria.it

Dott. Dominici Tel. 0744/443418 - Dott. Di Matteo Tel. 075/5820227

Pubblicata il 01/06/2020